



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

La Rettrice

Decreto n. _____

Anno 2022

Prot. n. _____

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare gli articoli 18 e 24;

VISTO l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha introdotto i commi da 5-*bis* a 5-*quater* nell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 aprile 2022, n. 367, recante disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'articolo 14;

PRESO ATTO che l'art. 19, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha inserito il comma 5-*bis* nell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO l'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, inserito, in sede di conversione, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che modifica l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introducendo i gruppi scientifico-disciplinari in luogo dei settori concorsuali;

VISTO l'articolo 14, comma 6-*terdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, inserito, in sede di conversione, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022 alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato e ai contratti stipulati ai sensi dello stesso articolo 24, comma 3, lettera b) della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240;



CONSIDERATA la necessità di dare attuazioni alle disposizioni richiamate novellando il decreto del Rettore 16 aprile 2019, n. 466, recante «Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori ordinari e associati»;

VISTO il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467;

VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali nella seduta dell'11 luglio 2022;

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15 luglio 2022;

PRESO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 20 luglio 2022 e del 28 luglio 2022, di approvazione delle modifiche al "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati",

DECRETA

1. di emanare il testo di seguito riportato contenente l'introduzione dell'articolo 1-*bis*, del comma 2-*bis* nell'articolo 2, dell'articolo 13-*bis* e del Titolo 2-*bis* del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati";

2. di stabilire che la presente modifica regolamentare entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Firenze,

La Rettrice
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)



Articolo 1

(Inserimento del comma 1-bis nell'articolo 1 del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466)

1. All'articolo 1 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. A far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nelle procedure di cui al presente regolamento sono utilizzati i gruppi scientifico-disciplinari in luogo dei settori concorsuali e dei macrosettori».

Articolo 2

(Inserimento del comma 2-bis nell'articolo 2 del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466)

1. Nell'articolo 2 del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora il Dipartimento intenda richiedere la copertura di un posto di professore ordinario o associato ai sensi dell'articolo 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 240/2010, la delibera di cui al comma 2 deve contenere:

- a) le indicazioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del presente regolamento;
- b) la copertura finanziaria del posto per il quale è indetta la procedura, qualora gravante su fondi esterni;
- c) il parere dell'altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, del gruppo scientifico-disciplinare indicato nella procedura;
- d) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di gruppi scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale verrà prestata l'attività assistenziale.».



Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 13-bis nel decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466)

1. Dopo l'articolo 13 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466 è aggiunto il seguente:

«Articolo 13-bis

(Anticipo della procedura di cui all'art. 24 comma 5 della legge 240/2010)

1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale dopo il primo anno del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, riguarda anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

2. La prova didattica in seduta pubblica consiste nella presentazione di un tema sorteggiato dal ricercatore fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Il sorteggio avviene in seduta pubblica ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo a maggioranza dei componenti. La prova si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

3. In caso di giudizio positivo, il ricercatore è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione.

4. Nel caso in cui il giudizio non sia positivo, il ricercatore è valutato, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto, con le modalità previste dall'articolo 13 del presente regolamento».



Articolo 4

(Inserimento del Titolo 2-bis nel decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466)

1. Nel decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466 dopo il titolo 2 è inserito il seguente:

«Titolo 2-bis

Procedure selettive ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010

Articolo 19-bis

(Indizione della procedura di selezione e avviso pubblico)

1. Le procedure di chiamata di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010 sono bandite mediante avviso, emanato dal Rettore e pubblicato nell'Albo Ufficiale e nei siti dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea. L'avviso è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

3. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare specificamente:

a) l'indicazione del ruolo da ricoprire;

b) il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la procedura; a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il gruppo scientifico-disciplinare;

c) i requisiti di ammissione dei candidati ai sensi dell'articolo 19-*quater* del presente regolamento;

d) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto l'attivazione della procedura;

e) i contenuti delle proposte progettuali che i candidati sono chiamati a presentare, con particolare riferimento alle specifiche informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che le proposte stesse debbono soddisfare;

f) i criteri di valutazione delle proposte progettuali ammesse a valutazione;



- g) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), del presente regolamento;
- h) le informazioni sui diritti e i doveri del professore e sul trattamento economico e previdenziale;
- i) le modalità di composizione e costituzione della Commissione di selezione;
- j) il termine di presentazione delle candidature e l'indicazione della documentazione allegata alle stesse, ivi compreso il *curriculum vitae et studiorum*;
- k) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università degli studi di Firenze;
- l) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Articolo 19-ter
(Commissione di selezione)

1. Con riferimento alla composizione della Commissione trova applicazione l'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del presente regolamento.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito dell'Ateneo. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione di valutazione da parte di candidati sono presentate al Rettore nel termine perentorio di sette giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di ricusazione, purché anteriormente alla data della prima riunione della Commissione. Dell'istanza di ricusazione è data notizia agli altri candidati che entro sette giorni possono presentare eventuali deduzioni in merito. Il Rettore, sentita la Commissione e il Dipartimento proponente, si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

Articolo 19-quater
(Requisiti di ammissione)

1. Con riferimento ai requisiti di ammissione trovano applicazione l'articolo 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 240/2010 e l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 29 aprile 2022, n. 367.



Articolo 19-quinquies
(Modalità di svolgimento della selezione)

1. Nella prima riunione, i componenti della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro. La Commissione specifica in dettaglio i criteri di valutazione nel rispetto dei contenuti dell'avviso di cui all'articolo 19-*bis* del presente regolamento.
2. Successivamente, dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro e i candidati.
3. Le determinazioni adottate dalla Commissione nella prima riunione sono pubblicate sul sito di Ateneo. Decorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
4. La Commissione valuta la corrispondenza delle proposte progettuali alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Ateneo nell'avviso di cui all'articolo 19-*bis* del presente regolamento, tenendo conto della qualificazione scientifica e didattica dei candidati.
5. Con riguardo alle esigenze di ricerca, le proposte progettuali sono valutate in ragione della loro qualità scientifica, in particolare alla stregua dell'innovatività e dell'originalità dei contenuti, dei risultati attesi, dell'impatto e delle potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze.
6. Con riguardo alle esigenze didattiche, le proposte progettuali sono valutate in ragione della riferibilità a tematiche emergenti e rilevanti della disciplina, della capacità dei candidati di attivare percorsi didattici innovativi e attrattivi, della connessione con le attività di ricerca o con le esigenze di terza missione.
7. Con riguardo alle esigenze di terza missione, le iniziative contenute nelle proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri:
 - a) dimensione sociale, economica, educativa e culturale dell'impatto;
 - b) rilevanza rispetto al contesto di riferimento;
 - c) valore aggiunto per i beneficiari.



8. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato vincitore.
9. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata e presentata almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro l'originario termine previsto per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Qualora uno o più commissari si siano dimessi, il Rettore può assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine.
10. La Commissione trasmette gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare nell'Albo Ufficiale e nel sito dell'Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 19-sexies (Chiamata)

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione delibera la proposta di chiamata, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti nell'Albo ufficiale dell'Ateneo, fatta salva l'eventuale proroga ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del presente regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1 del presente articolo, la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
3. Qualora nel termine di cui al comma 1 il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna deliberazione, il Senato accademico può formulare direttamente la proposta di chiamata al Consiglio di amministrazione.



4. Per le procedure di cui al presente titolo trova applicazione l'articolo 12, commi 6 e 7, del presente regolamento.

5. Il trattamento economico e previdenziale del professore chiamato ai sensi del presente articolo è a carico dell'Università degli studi di Firenze».

Articolo 5
(Norma transitoria)

1. Le procedure di cui al titolo II-*bis* del decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466 possono essere attivate con riferimento agli interventi strategici di cui alle delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 28 e del 29 aprile 2022.